



UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

per l'elezione del presidente della
Romania nel 2025

Str. Eugeniu Carada nr. 1, Settore 3, Bucarest

Tel: 021.414. 4537; 021.414. 4419

E-mail: secretariat@bec.ro

www.bec.ro

DECISIONE

in merito al rifiuto della registrazione della candidatura indipendente del signor Georgescu Călin alle elezioni per il presidente della Romania nel 2025

Entro il termine previsto dall'art. 27 par. (1) della legge n. 370/2004 per l'elezione del Presidente della Romania, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, e illustrato al punto 29 del Programma del Calendario per l'attuazione delle azioni necessarie per l'elezione del Presidente della Romania nel 2025, approvato con Decisione del Governo n. 17/2025,

Il 07.03.2025, con il n. 5CAN/BEC/P.R.2025/07.03.2025 è stata presentata all'Ufficio elettorale centrale per l'elezione del Presidente della Romania nel 2025, la candidatura del signor Georgescu Călin alla carica di Presidente della Romania, candidato indipendente.

Insieme alla presentazione della candidatura, è stato presentato anche il segno elettorale del signor Georgescu Călin, alle condizioni previste dall'art. (1)-(5) della Legge n. 370/2004, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 16 par. (3) e dell'articolo 37 della Costituzione rumena, ripubblicata, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di controversie elettorali presidenziali, dalle disposizioni dell'articolo 4, articolo 27-30 della legge n. 370/2004 sull'elezione del Presidente della Romania, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni, della decisione dell'Autorità elettorale permanente n. 1/2025 sull'approvazione dei modelli della proposta di candidatura, del modello di dichiarazione di accettazione della candidatura e del modello la dichiarazione di rinuncia alla candidatura che sarà utilizzata nelle elezioni per il Presidente della Romania nel 2025 e la Decisione dell'Ufficio Elettorale Centrale n. 2D/26.02.2025 relativa ai documenti che devono essere presentati dai partiti politici, dalle alleanze politiche, dalle alleanze elettorali, dalle organizzazioni di cittadini appartenenti a minoranze nazionali e dai candidati indipendenti per la registrazione delle candidature e i segni elettorali in occasione delle elezioni per il Presidente della Romania nel 2025, si segnalano i seguenti:

Analizzando la giurisprudenza della Corte costituzionale della Romania in materia di contenzioso elettorale presidenziale (cfr. sentenza n. 2 del 5 ottobre 2024), l'Ufficio elettorale centrale *rileva* che, nell'esercizio da parte del tribunale dei

poteri esclusivi di "garantire il rispetto della procedura per l'elezione

t.me/Porrospective

Presidente della Romania" (art. 146 lettera f) della Costituzione rumena), rispettivamente per stabilire la sua competenza (art. 3 della legge n. 47/1992 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale), la Corte costituzionale ha stabilito che le persone che si candidano alle elezioni per il Presidente della Romania devono soddisfare le condizioni ¹¹ risulta dalla formula sacrosanta del giuramento prestato dalla persona eletta alla carica di Presidente della Romania", vale a dire rispettare *la Costituzione e difendere la democrazia*, condizioni che il candidato deve soddisfare dal momento della presentazione della sua candidatura, questo nel contesto in cui ¹⁰ 11 propositi dei candidati all'elezione del Presidente della Romania devono essere presentati all'Ufficio elettorale centrale, al più tardi 50 giorni prima della data delle elezioni" - art. (1) della legge n. 370/2004 per l'elezione del Presidente della Romania.

L'Ufficio Elettorale Centrale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 11 comma (1) lettera B a), rispettivamente comma 1, comma (3) del medesimo articolo della Legge n. 47/1992, *constata che* „ Le decisioni e le decisioni della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti e hanno potere solo per il futuro", queste disposizioni rappresentano il riflesso delle disposizioni costituzionali contenute nell'art. 147 comma (4) seconda frase della Costituzione, secondo il quale ¹¹ Dalla data di pubblicazione, le decisioni sono generalmente vincolanti e hanno potere solo per il futuro". Infatti, la stessa Corte Costituzionale, nella Decisione n. 2 del 5 ottobre 2024, stabilisce che gli effetti dell'atto giudiziario della Corte costituzionale sono sussunti alle disposizioni dell'art. 147 commi (1) e (4) della Legge fondamentale (si veda al riguardo il considerando 53 della sentenza).

A seguito del mantenimento di queste premesse essenziali, l'Ufficio Elettorale Centrale è in grado di sottolineare il fatto che le decisioni e le decisioni della Corte Costituzionale fanno parte dell'ordinamento costituzionale e sono generalmente vincolanti, *imponendo così erga omnes*, quindi anche alle autorità pubbliche chiamate a organizzare e monitorare il corretto svolgimento del processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania, compreso l'Ufficio Elettorale Centrale. Pertanto, nel prendere decisioni in merito alla registrazione delle candidature per l'elezione del Presidente della Romania, l'Ufficio Elettorale Centrale è obbligato, secondo le disposizioni dell'articolo 147 par. (4) della Costituzione, di rispettare e capitalizzare, di dare efficacia alle sentenze con forza giuridica costituzionale della Corte costituzionale, comprese quindi quelle pronunciate nell'esercizio da parte sua delle attribuzioni circoscritte al suo obbligo di garantire il rispetto della procedura per l'elezione del Presidente della Romania (Decisioni della Corte costituzionale della Romania n. 2 e n. 32/2024).

Pertanto, sia la Legge fondamentale che la Corte costituzionale - attraverso la sua giurisprudenza obbligatoria anche per l'Ufficio elettorale centrale - hanno configurato il quadro assiologico in cui si svolgono le elezioni per la carica di Presidente della Romania. Pertanto, le condizioni formali della candidatura, nonché quelle sostanziali speciali, compresa la dichiarazione del candidato di soddisfare le

condizioni giuridiche per essere candidato, devono essere analizzate, da un lato, in termini di conformità con il quadro costituzionale generale e, dall'altro, in termini di sussidiarietà in relazione alla posizione

t.me/Porrospective

al candidato, nel senso di manifestare da parte sua un atteggiamento suscettibile di nuocere o meno al quadro costituzionale.

Pertanto, tra questi punti di riferimento prestabiliti, confermati dalla giurisprudenza vincolante della Corte costituzionale, l'Ufficio elettorale centrale non può privilegiare l'analisi *degli aspetti formali della presente candidatura, a scapito di quelli fondamentali, già decisi* dal tribunale. Inoltre, se l'Ufficio Elettorale Centrale non analizza l'intero contesto della candidatura, c'è il rischio che, in assenza di una successiva investitura della Corte Costituzionale con questa verifica, venga registrata una candidatura affetta da carenze fondamentali che attraverso l'intero processo elettorale, cosicché, alla fine, la Corte Costituzionale si trovi nella situazione di invalidazione dei risultati del voto per assenza manifesta, *preesistente* alla presentazione della candidatura, di una condizione per la sua registrazione.

In questa circostanza, l'Ufficio elettorale centrale rileva che il processo elettorale per l'elezione del Presidente della Romania è *stato avviato nel 2024* e con la decisione n. 32 del 6 dicembre 2024, la Corte costituzionale ha annullato l'intero processo elettorale relativo all'elezione del Presidente della Romania, svolto sulla base dei GD n. 756/2024 e del GD n. 1061/2024, ordinandone *la ripresa nella sua interezza*.

È rilevante per l'Ufficio elettorale centrale che la suddetta decisione della Corte costituzionale analizzi e decida sul modo in cui il candidato la cui candidatura è soggetta a questo controllo di legalità inteso come riferito alle condizioni risultanti dalla formula sacrosanta del giuramento prestato dalla persona eletta alla carica di Presidente della Romania, un atteggiamento in palese contraddizione con i valori essenziali dello Stato di diritto che si stanno rivelando. Oppure, le sentenze della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 6 dicembre 2024, *sentenze obbligatorie anche per l'Ufficio Elettorale Centrale*, portano alla conclusione che, per quanto riguarda la candidatura del signor Georgescu Călin, essa non soddisfa le condizioni di legalità perché il candidato, non rispettando le regole della procedura elettorale, ha violato lo stesso *obbligo (expressis verbis) previsto* dalla decisione della Corte costituzionale n. 2 del 5 ottobre 2024) *di difendere la democrazia*, che si fonda proprio su suffragi equi, integrali e imparziali, conformi alla legge, in assenza dei quali viene alterato il fondamento stesso dell'attuale ordinamento costituzionale. Inoltre, annullando il processo elettorale in corso e ordinandone la ripresa in *nella sua interezza* (anche per quanto riguarda la presentazione della domanda) a seguito di la condotta del candidato che non rispetta le norme della procedura elettorale, essenziale per la democrazia e lo stato di diritto, ha stabilito la Corte Costituzionale implicito e generalmente vincolante e riguardante il mancato rispetto delle condizioni previste dal legge per la registrazione della candidatura presentata dal candidato Georgescu Călin, essendo inammissibile che, all'atto della ripresa del procedimento elettorale, si consideri che lo stesso la persona soddisfa le condizioni per accedere alla carica di Presidente della Romania.

In conclusione, finché la corte costituzionale si è già pronunciata sugli aspetti sopra

menzionati, il soddisfacimento delle altre condizioni per la registrazione della candidatura e del segno elettorale appare irrilevante.

t.me/Porrospective

In conseguenza, *in applicazione* delle Sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 5 ottobre 2024, rispettivamente n. 32 del 6 dicembre 2024, e delle disposizioni dell'art. 147 comma

(4) seconda frase della Costituzione, art. 11 comma (1) lettera Ba), rispettivamente par. (3) della legge n. 47/1992, art. 17 cpv. (2) e (3), dell'art. 29 par. (1)-(3), dell'art. 30 par. (6), nonché dell'art. 31 par. (1) della legge n. 370/2004, ripubblicata, con successive modifiche e integrazioni,

**L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
DECIDE:**

Art. 1. - Rifiuta la registrazione della candidatura di Mr. Georgescu Călin al Elections per Presidente Romania Da anno 2025, con n. 5CAN/BEC/P.R.2025/07.03.2025, così come E un elettorale, n. 4/SEL/BEC/P. R.2025/07.03.2025.

Art. 2. - La presente decisione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'Ufficio elettorale centrale.

Con diritto di ricorso alla Corte Costituzionale entro 24 ore.

**PRESIDENTE
Giudice Cristina Grosu**



1